



SCADENZIARIO CRONOLOGICO ATTIVITA' DEL CURATORE

NORMATIVA CCII

Zucchetti Software Giuridico srl
Via Enrico Fermi, 134 | 36100 Vicenza
Tel 0444 346.211 - 06 89 39 81 | Fax 0444 142 97 43
info@fallco.it
Pec zucchettisoftwaregiuridico@gruppozucchetti.it

www.fallco.it



Azienda certificata da Certiquality
BS 10012:2017- Personal Information
Management System Certified

R.I. / C.F. e P.IVA n. 02667520247
R.E.A. n. VI-265600 | Capitale Sociale € 10.400,00 i.v.
Coordinate Bancarie: Banca Intesa
Agenzia Vicenza 13 | IT67 M 03069 11885 100000001091
Iscritta nel Registro dei Gestori della vendita telematica,
con provvedimento Min. Giustizia del 9/8/17
Abilitata alla pubblicazione degli avvisi ex art. 490 co.2 c.p.c.
con provvedimento Min. Giustizia del 11/7/17

SCADENZARIO CRONOLOGICO

CRONOLOGIA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
<u>ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA NOMINA</u>		
<u>Entro due giorni dalla comunicazione della nomina</u> , il curatore deve:	- accettare l'incarico;	Art. 126, c.1 CCII
	- sollecitare in cancelleria la comunicazione del domicilio digitale della procedura ove non ricevuto immediatamente dopo la nomina.	Art. 126, c. 2 CCII
<u>Al più presto dalla data di nomina</u> , il curatore deve:	- attivare il domicilio digitale per i soggetti aventi diritto;	Art. 10, c. 2 CCII
	- richiedere in cancelleria dati e documenti acquisiti mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e del Registro delle Imprese;	Art. 42, c. 1 CCII
	- richiedere la documentazione alle banche, all'anagrafe tributaria, ai clienti e ai fornitori (se autorizzato dal tribunale);	Art. 49, c. 3, lett. f) CCII
	- predisporre e tenere il registro informatico giornaliero in cui annotare le operazioni relative alla sua amministrazione; - firmare digitalmente il registro e apporre la marca temporale con cadenza mensile ; - rendere consultabile telematicamente dal G.D. e dai componenti del Comitato dei creditori, il registro firmato e marcato temporalmente.	Art. 136, c. 1 CCII
<u>Entro 30 giorni dalla data di nomina</u> , il curatore deve:	- trasmettere l'elenco dei dipendenti all'Ispettorato territoriale del lavoro;	Art. 189, c. 2 CCII
	- richiedere la proroga del termine per l'invio dell'elenco dei lavoratori all'Ispettorato territoriale del lavoro.	
<u>ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO</u>		
<u>Al più presto dalla data di accettazione dell'incarico</u> , il curatore deve:	- verificare che il cancelliere abbia adempiuto agli incumbenti affinché la sentenza produca effetti nei confronti del debitore e dei terzi;	Art. 49, c. 4 CCII
	- comunicare all'insolvente persona fisica di consegnargli la propria corrispondenza (anche quella elettronica) riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale;	Art. 148, c. 1 CCII

	- comunicare all'ufficio postale ed al gestore della PEC della intervenuta apertura della liquidazione giudiziale a carico di una persona giuridica;	Art. 148, c. 2 CCII
	- convocare il debitore/i soci della società di persone/il legale rappresentante della società di capitali, se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;	Art. 149, c. 2 CCII
	- richiedere al Giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati ulteriori oltre a quelle già autorizzate (in caso di incompletezza o inattendibilità delle scritture contabili) e/o di chiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;	Art. 130, c. 2 e 3 CCII
	- procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, apporre i sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa, quando non è possibile procedere alla immediata inventariazione;	Art. 193, c. 1 CCII
	- prendere in consegna danaro, cambiali, scritture contabili ed ogni altra documentazione dal medesimo richiesta (se non depositate in cancelleria); - depositare il denaro sul conto corrente della procedura; - autorizzare ogni interessato ad esaminare ed estrarre copia delle scritture contabili (a sue spese).	Art. 194, c. 1 e c. 2 CCII

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DATA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Al più presto dalla data di apertura della liquidazione , il curatore deve:	- verificare le cause pendenti in cui sia parte il debitore e valutare la convenienza a proseguirle o riassumerle (eventuale riassunzione da farsi entro tre mesi dalla data di dichiarazione dell'interruzione).	Art. 143, c. 1 e 3 CCII	
Nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile:	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA REDAZIONE DELL' INVENTARIO	- rimuovere i sigilli (se apposti) e redigere l'inventario in doppio originale con allegata documentazione fotografica dei beni;	Art. 195, c. 1 e 4 CCII
		- nominare , se necessario, uno stimatore;	Art. 195 c. 2 CCII
		- invitare il debitore o gli amministratori (in caso di società) a dichiarare se vi siano altri beni da includere nell'inventario;	Art. 195 c. 3 CCII
		- redigere parere al giudice delegato per non includere alcuni beni nell'inventario o per restituire i beni agli aventi diritto;	
	- redigere un parere per non includere nell'inventario beni mobili su cui i terzi vantano diritti chiaramente	Art. 196, c. 1 CCII	

		<p>riconoscibili (<i>immediatamente dopo l'istanza di parte</i>);</p> <p>- depositare uno dei due originali in SIECIC, sottoscritto da tutti gli intervenuti.</p>	Art. 195, c. 4 CCII
<p>Entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre 150 giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore deve:</p>		- predisporre il programma di liquidazione;	Art. 213 c. 1 CCII
		- richiedere l'autorizzazione al Comitato dei Creditori per non inventariare beni non convenienti (<i>appena possibile</i>);	Art. 213, c. 2 CCII
		- notificare l'istanza e la relativa autorizzazione del Comitato dei creditori ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e darne comunicazione ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore;	
		- trasmettere il programma di liquidazione al Giudice Delegato che ne autorizza la sottoposizione al Comitato dei creditori per l'approvazione;	Art. 213, c. 7 CCII
<p>Al più presto dalla data di apertura della liquidazione, il curatore deve:</p>		- notificare l'estratto della sentenza di apertura della procedura ai fini della trascrizione, se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri;	Art. 197, c. 2 CCII
		- compilare e depositare in cancelleria l'elenco dei creditori;	Art. 198, c. 1 CCII
		- avvisare i creditori (per mezzo di posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata): <ul style="list-style-type: none"> a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore; b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande; c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, c. 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, c. 3, lett. e); d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, c. 4; e) il domicilio digitale assegnato alla procedura. 	Art. 200, c. 1 CCII
<p>Fino a 30 giorni prima dell'udienza di verifica per l'esame dello stato passivo (termine di scadenza per le domande di insinuazione e di</p>	<p>ADEMPIMENTI TI DIPENDENTI O COLLEGATI ALLO STATO</p>	<p>verificare se sono pervenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o di rivendica; - domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla 	Art. 201 c. 1 CCII

partecipazione al riparto), il curatore deve:		liquidazione dei beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui.	
<u>Fino a 20 giorni prima della data di udienza di stato passivo</u> , il curatore deve:		- richiedere l'emissione del decreto di non apertura/prosecuzione del procedimento di accertamento del passivo;	Art. 209, c. 1 CCII
		- comunicare ai creditori del decreto di non accertamento del passivo (<i>nel più breve tempo possibile dal decreto con cui il tribunale dispone il non darsi corso all'accertamento del passivo</i>).	Art. 209, c. 3 CCII
<u>Fino a 15 giorni prima dell'udienza di verifica per l'esame dello stato passivo</u> , il curatore deve:		- depositare le domande di insinuazione e di rivendica;	Art. 203, c. 1 CCII
		- depositare il progetto di stato passivo;	
		- comunicare ai creditori l'avvenuto deposito del progetto di stato passivo.	
<u>Fino al giorno dell'udienza</u> , il curatore deve:		- esaminare le osservazioni e i documenti integrativi allo stato passivo e i documenti integrativi che i creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono depositare fino a cinque giorni prima dell'udienza.	Art. 203, c. 2 CCII
<u>Il giorno dell'udienza di verifica</u> , il curatore deve:		- partecipare all'udienza di verifica in contraddittorio con i creditori presenti e formulazione (ove non fatto nel progetto di stato passivo) delle eccezioni non rilevabili di ufficio. illustrazione al giudice delegato del progetto di stato passivo;	Art. 203, c. 3 CCII
		- redigere verbale d'udienza.	
<u>Immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo</u> , il curatore deve:		- comunicare lo stato passivo ai creditori.	Art. 205 CCII
<u>Almeno 10 giorni prima della data dell'udienza del giudizio di impugnazione</u> , il curatore deve:		- valutare se costituirsi nel giudizio di opposizione allo stato passivo e nelle impugnazioni o revocazioni promosse da altri.	Art. 207, c. 6 CCII
<u>Entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto</u> che ha deciso sull'opposizione allo stato passivo, il curatore deve:		- valutare se proporre ricorso per Cassazione avverso il decreto che decide sull'opposizione allo stato passivo.	Art. 207, c. 14 CCII
<u>Entro 30 giorni dalla dichiarazione di apertura</u>	-	richiedere al Giudice delegato la nomina del Comitato dei creditori con elenco dei creditori disponibili;	Art. 138, c. 1 CCII

della liquidazione, il curatore deve:	- comunicare al Giudice delegato che i componenti del Comitato dei creditori hanno accettato la carica (<i>al più presto dall'accettazione</i>);	Art. 138, c. 5 CCII
	- convocare il Comitato dei creditori per la nomina del Presidente (<i>entro dieci giorni dalla nomina del Comitato dei creditori</i>);	Art. 138, c. 3 CCII
	- depositare al Giudice delegato informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore, amministratori, organi di controllo;	Art. 130, c. 1 CCII
	- informare il pubblico ministero se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, c. 3, lett. c) CCII (deposito bilancio e scritture contabili); - chiedere al Giudice delegato di essere autorizzato ad accedere ad ulteriori banche dati rispetto a quelle di cui all'art. 49 CCII;	Art. 130, c. 2 CCII
	- redigere il bilancio dell'ultimo esercizio (se non presentato dal debitore nel termine stabilito); - rettificare i bilanci e gli elenchi presentati dal debitore.	Art. 198, c. 2 CCII
Entro 5 giorni dal deposito delle relazioni ex art. 130 , il curatore deve:	- trasmettere in copia integrale le relazioni al pubblico ministero.	Art. 130, c. 7 CCII
Entro 60 giorni dall'apertura della liquidazione , il curatore può:	- subentrare nel contratto di appalto sciolto <i>ex lege</i> ;	Art. 186, c. 1 CCII
	- recedere dal contratto di affitto di azienda (liquidazione del concedente).	Art. 184, c. 1 CCII
Entro 4 mesi e 15 giorni dall'apertura della liquidazione , il curatore può:	- richiedere al Giudice delegato la proroga del termine di cui all'art. 189, c. 3 CCII.	Art. 189, c. 4 CCII
Entro 4 mesi dall'apertura della liquidazione , il curatore deve:	- richiedere un parere al Comitato dei creditori per il subentro o recesso nei contratti di lavoro subordinato (pena la risoluzione dei contratti);	Art. 189, c. 1 CCII
	- richiedere al Giudice delegato l'autorizzazione per il subentro o il recesso nei <u>contratti di lavoro subordinato</u> (pena la risoluzione dei contratti);	Art. 189, c. 1 CCII
	- comunicare ai lavoratori di subentrare o di recedere dai <u>rapporti di lavoro subordinato</u> , previa autorizzazione del Giudice delegato e sentito il Comitato dei creditori;	
	- comunicare il recesso dal rapporto di lavoro subordinato al lavoratore.	Art. 189, c. 3 CCII
Entro 180 giorni dalla data di apertura della	- depositare in cancelleria la relazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 130 CCII;	Art. 130, c. 6 CCII

liquidazione, qualora non si faccia luogo all'accertamento del passivo , il curatore deve:	- trasmettere copia del rapporto riepilogativo e dei documenti allegati al Comitato dei creditori.	Art. 130, c. 9 CCII
Non oltre 150 giorni dall'apertura della liquidazione (entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario), il curatore deve:	- predisporre il programma di liquidazione (termine ultimo).	Art. 213, c. 1 CCII
Entro 12 mesi dall'apertura della procedura, il curatore deve:	- recedere dal contratto di locazione (liquidazione del locatore);	Art. 185, c. 2 CCII
	- compiere il primo esperimento di vendita e iniziare le attività di recupero dei crediti (salvo differimento del Giudice con decreto).	Art. 213, c. 5 CCII
Entro 3 anni dall'apertura della liquidazione, il curatore può:	- promuovere azioni revocatorie (premesso che i periodi sospetti decorrono dal deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura). - Si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.	Art. 170 CCII
Entro 5 anni (7 in casi eccezionali) dalla data di apertura della liquidazione il curatore deve:	- terminare l'attività liquidatoria.	Art. 213, c. 5 CCII
ADEMPIMENTI A SEGUITO DEL DEPOSITO DEL DECRETO DI ESECUTIVITÀ		
Entro 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività , il curatore deve:	- depositare la relazione particolareggiata in ordine: <ul style="list-style-type: none"> o al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore; o sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa; o sulla responsabilità del debitore o di altri. Se il debitore insolvente è una società o altro ente , il curatore deve altresì: <ul style="list-style-type: none"> - riferire sulla natura dei rapporti con altre società o enti allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità. Entro 5 giorni dev'essere comunicata in copia integrale al pubblico ministero ex art. 130, c. 7 CCII.	Art. 130, c. 4 CCII
Entro quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e successivamente ogni sei mesi , il curatore deve:	ATTIVITÀ DIPENDENTI O COLLEGATE AI RAPPORTI PERIODICI	- depositare in cancelleria il rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte.
		- trasmettere copia del rapporto riepilogativo e dei documenti allegati al Comitato dei creditori.
		- verificare se siano pervenute osservazioni al rapporto riepilogativo
		Art. 130, c. 9 CCII

		da parte del Comitato dei creditori o da qualcuno dei suoi componenti.	
<u>Entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni del Comitato dei creditori, il curatore deve:</u>		- comunicare a mezzo PEC il rapporto riepilogativo comprensivo delle eventuali osservazioni: al debitore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni.	
<u>Ogni 6 mesi dal deposito del primo rapporto riepilogativo, il curatore deve:</u>		- depositare in cancelleria e trasmettere al Comitato dei creditori i rapporti riepilogativi periodici.	
<u>Entro 6 mesi (o 12) dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, il curatore deve:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - verificare se siano o meno pervenute ulteriori domande (che saranno considerate tardive); - chiedere al giudice la fissazione dell'udienza per l'esame delle domande; - comunicare ai creditori che hanno presentato domanda e agli ammessi la nuova data fissata. 		Art. 208, c. 1 e c. 2 CCII
<u>Nel più breve tempo possibile dal ricevimento della domanda, il curatore deve:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - controllare periodicamente l'arrivo di domande ultra-tardive; - richiedere al Giudice delegato di dichiarare fuori udienza inammissibili le domande trasmesse in quanto manca l'indicazione delle ragioni del ritardo, non sono offerte prove documentali né indicati altri mezzi di prova per dimostrare la non imputabilità del ritardo. 		Art. 208, c. 3 CCII
<u>Nel più breve tempo possibile in modo da consentire al Giudice delegato la fissazione dell'udienza entro quattro mesi dal ricevimento della domanda, il curatore deve:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - controllare periodicamente se siano pervenute domande ultra-tardive; - chiedere al Giudice la fissazione dell'udienza. 		Art. 208, c. 3 CCII
<u>OPERAZIONI PERIODICHE DA COMPIERE</u>			
<u>Ogni 30 giorni</u> dalla data di apertura della liquidazione, il curatore deve:	- apporre firma digitale e marca temporale al registro delle attività.		Art. 136, c. 1 CCII
<u>Ogni 6 mesi dopo il primo rapporto riepilogativo, il curatore deve:</u>	- depositare in cancelleria e trasmettere al Comitato dei creditori i rapporti riepilogativi periodici.		Art. 130, c. 9 CCII
<u>Ogni qual volta l'entità dell'attivo e del passivo consentano una ripartizione in misura apprezzabile, il curatore deve:</u>	<ul style="list-style-type: none"> - trasmettere ai creditori, compresi quelli per i quali è in corso un giudizio di impugnazione dello stato passivo, un prospetto delle somme disponibili; - trasmettere ai creditori, compresi quelli per i quali è in corso un giudizio di impugnazione dello stato passivo, un progetto di riparto. 		Art. 220, c. 1 CCII
<u>ADEMPIMENTI DA COMPIERE SECONDO NECESSITÀ E SENZA SCADENZA PREFISSATA</u>			

Entro 10 giorni prima dell'udienza fissata dalla Corte di appello, il curatore deve:	- valutare se proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello di revoca della liquidazione giudiziale. In caso positivo, chiedere l'autorizzazione al Giudice delegato e nominare il difensore per presentare ricorso.	Art. 51, c. 8 CCII
Entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, il curatore deve:	- richiedere al presidente del Comitato dei creditori dei pareri e delle autorizzazioni previste dalla legge.	Art. 51, c. 13 CCII
Entro 10 giorni dalla riscossione delle somme, il curatore deve:	- depositare sul conto corrente le somme riscosse.	Art. 131, c. 1 CCII
Nel più breve tempo possibile da quando sorge l'esigenza del parere o dell'autorizzazione, il curatore deve:	- richiedere al presidente del Comitato dei creditori i pareri e le autorizzazioni previste dalla legge. Il Comitato dei creditori delibera nel termine massimo di 15 giorni dalla richiesta (art. 140, c. 3 CCII).	Art. 140 CCII
Entro 8 giorni dalla conoscenza dell'atto, il curatore deve:	- proporre reclamo contro gli atti, i pareri e i dinieghi del Comitato dei creditori.	Art. 141, c. 1 CCII
Appena possibile o comunque entro 60 giorni da eventuale messa in mora, il curatore deve:	- richiedere l'autorizzazione al Comitato dei creditori a subentrare o sciogliersi dai contratti pendenti che consentono tale opzione.	Art. 172, c. 1 CCII
Appena possibile, il curatore deve:	- esaminare i contratti preliminari di vendita e valutare se sciogliersi previo controllo dell'avvenuta trascrizione;	Art. 173, c. 1 CCII
	- esaminare i contratti preliminari di vendita dell'abitazione principale o della sede principale ai fini dell'invio dell'avviso ex art. 200 CCII;	Art. 173, c. 3 CCII
	- procedere alla stipula del definitivo in caso di subentro nei contratti preliminari di vendita; - chiedere al Giudice delegato il decreto di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni dopo il pagamento del prezzo.	Art. 173, c. 4 CCII
Appena appresa la determinazione dello scioglimento, il curatore deve:	- nominare uno stimatore per determinare il valore di mercato del bene oggetto del leasing in caso di scioglimento dal contratto.	Art. 177, c. 1 CCII
Entro 7 giorni dalla comunicazione del recesso, il curatore deve:	- comunicare , ex art. 4, comma 9, l. 23 luglio 1991, n. 223 l'elenco dei lavoratori licenziati all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria.	Art. 189, c. 6 lett. g) CCII
In ogni momento, quando non sia stato autorizzato nella sentenza di apertura, il curatore deve:	- proporre al Giudice delegato di autorizzare l'esercizio dell'impresa (qualora rilevi che la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori).	Art. 211, c. 2 CCII
Ogni 3 mesi durante il periodo di esercizio	 - convocare il Comitato dei creditori per informarlo sull'andamento della	Art. 211, c. 4 CCII

dell'impresa, il curatore deve:		gestione e sull'opportunità di continuare l'esercizio.		
Ogni 6 mesi, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, il curatore deve:		<ul style="list-style-type: none"> - depositare un rendiconto delle attività; - depositare relazione al Giudice delegato e al Comitato dei creditori circa la sopravvenienza di circostanze che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio. 	Art. 211, c. 6 CCII	
In ogni momento, anche prima della presentazione del programma di liquidazione, il curatore deve:		- proporre al Giudice delegato di autorizzare l'affitto dell'azienda o rami della stessa.	Art. 212, c. 1 CCII	
Quando è stato autorizzato dal giudice delegato, il curatore:		- richiedere importo di stima, pubblicità e procedure competitive per procedere all'affitto di azienda.	Art. 212, c. 2 CCII	
Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può:		- valutare il possibile subentro nelle procedure esecutive in corso o la proposizione dell'istanza per la dichiarazione d'improcedibilità.	Art. 216, c. 10 CCII	
In esecuzione del programma di liquidazione, il curatore deve:		- richiedere la nomina del delegato alla vendita o effettuare egli stesso la vendita e gli altri atti di liquidazione con attuazione delle procedure competitive tramite il portale delle vendite pubbliche, (salvo che il Giudice delegato non disponga la vendita secondo le norme del Codice di procedura civile).	Art. 216, c. 2 CCII	
In esecuzione della vendita, il curatore deve:	ADEMPIMENTI COLLEGATI O DIPENDENTI DALLA LIQUIDAZIONE	- intimare all'asporto dei beni mobili presenti nell'immobile aggiudicato;		
		- richiedere al Giudice delegato di intimazione all'asporto dei beni mobili presenti nell'immobile aggiudicato.		
Entro l'anno, il curatore deve:		- effettuare almeno tre esperimenti di vendita degli immobili.		Art. 216, c. 2 CCII
Entro 15 giorni dalla data di formulazione della richiesta da parte del potenziale acquirente, il curatore deve:		- far visitare l'immobile da parte dei potenziali acquirenti.		
Prima del completamento delle operazioni di vendita, il curatore deve:		- avvisare i creditori iscritti.		
Almeno 30 giorni prima dalla data di vendita, il curatore deve:		- effettuare la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.	Art. 216, c. 5 CCII	

Entro 5 giorni dalla data del trasferimento, il curatore deve:		- depositare in cancelleria gli atti della vendita.	Art. 216, c. 9 CCII
Nel più breve tempo possibile dopo il trasferimento e pagamento del prezzo il curatore deve:		- richiedere al Giudice delegato del decreto di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.	Art. 217, c. 2 CCII
In qualunque momento, il curatore può:	-	recedere dal contratto di affitto di azienda (liquidazione dell'affittuario);	Art. 184, c. 3 CCII
	-	recedere dal contratto di locazione (liquidazione del conduttore);	Art. 185, c. 3 CCII
	-	predisporre e tenere un conto autonomo delle vendite (conti speciali) con analitica indicazione delle entrate e delle uscite.	Art. 223, c. 3 CCII
Dopo la richiesta di esecuzione di un progetto di riparto parziale, il curatore può:	-	richiedere al Giudice delegato l'acconto sul compenso.	Art. 137, c. 2 CCII
Quando si prospetta la possibilità di una ripartizione in misura apprezzabile, il curatore deve:	-	trasmettere ai creditori il progetto di riparto parziale.	Art. 220, c. 1 CCII
Il curatore deve:	ADEMPIMENTI COLLEGATI/DIPENDENTI AI/DAI RIPARTI	-	interpellare i creditori che hanno proposto impugnazione allo stato passivo per appurare se intendano o meno rilasciare fideiussione con le caratteristiche di cui al comma 2 dell'art. 220 CCII;
		-	interpellare i creditori aventi diritto al riparto la cui soddisfazione è condizionata dall'esito dell'impugnazione di altri crediti;
		-	effettuare un accantonamento generale per le spese future e gli accantonamenti specifici in favore dei creditori elencati nell'art. 217.
		-	richiedere al Giudice delegato di dichiarare esecutivo il progetto di riparto.
Decorso il termine 15 giorni dalla comunicazione ai creditori senza che siano stati proposti reclami, il curatore deve:		-	Art. 220, c. 4 CCII
Decorso il termine 15 giorni dalla comunicazione ai creditori		-	Art. 220, c. 5 CCII

in caso di reclami, il curatore deve:		oggetto di contestazione, salvo rilascio di fideiussione.	
<u>A seguito del piano di ripartizione</u> , il curatore deve:		- provvedere al pagamento delle somme assegnate ai creditori aventi diritto nei modi stabiliti dal giudice delegato.	Art. 230, c. 1 CCII
<u>Se prima della ripartizione</u> i crediti ammessi sono stati ceduti o sia intervenuta una surroga, il curatore deve:		- provvedere a rettificare formalmente lo stato passivo esecutivo attribuendo le relative quote ai cessionari.	Art. 230, c. 2 CCII
<u>Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva</u> , il curatore deve:		- presentare istanza al Giudice delegato per la modifica dello stato passivo.	Art. 228 CCII
Per il <u>compimento di atti di straordinaria amministrazione</u> elencati al primo comma dell'art. 132, il curatore deve:		- richiedere autorizzazione al Comitato dei creditori.	Art. 132, c. 1 CCII
Per il <u>compimento di atti di straordinaria amministrazione</u> elencati al primo comma dell'art. 132, il cui valore superi i 50.000 euro , il curatore deve:		- informarne preventivamente il Giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'art. 213, c. 7 CCII.	Art. 132, c. 3 CCII
ADEMPIMENTI DA COMPIERE TERMINATA LA LIQUIDAZIONE E PRIMA DEL RIPARTO FINALE			
<u>Terminata la liquidazione dell'attivo</u> e prima del riparto finale e in ogni caso di cessazione dell'incarico, il curatore deve:		- presentare il conto della gestione.	Art. 231, c. 1 CCII
<u>Nel più breve tempo possibile</u> dalla comunicazione della fissazione udienza, il curatore deve:		- comunicare ai creditori la fissazione dell'udienza di discussione del rendiconto e trasmettere agli stessi la copia del rendiconto con avviso che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza, con le modalità di cui all'art. 201, c. 2 CCII.	Art. 231, c. 3 CCII
ADEMPIMENTI DA COMPIERE DOPO L'APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE			

<u>Dopo l'approvazione del conto di gestione</u> , il curatore deve:	- richiedere la liquidazione del compenso finale e il rimborso delle spese;	Art. 137, c. 2 CCII	
	- trasmettere ai creditori il progetto di riparto finale con le stesse modalità del riparto parziale.	Art. 232, c. 1 CCII	
Il curatore deve:	ADEMPIMENTI COLLEGATI/DIPENDENTI AL/DAL RIPARTO FINALE	- depositare le somme destinate ai creditori condizionali, ove la condizione non si sia ancora verificata;	Art. 232, c. 2 CCII
		- depositare le somme destinate ai creditori irreperibili.	Art. 232, c. 4 CCII
Entro 5 anni dal deposito, il curatore deve:		- predisporre il riparto supplementare delle somme depositate per gli irreperibili e non reclamate dagli aventi diritto.	Art. 232, c. 5 CCII
ADEMPIMENTI DA COMPIERE DOPO LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO			
Il curatore deve:	- richiedere la chiusura della procedura la liquidazione giudiziale quando ricorre una delle fattispecie indicate nelle lettere di cui al primo comma art. 233.	Art. 233, c. 1 CCII	
Quando ricorre l'ipotesi di chiusura di cui alla lett. c), c. 1 art. 233 e sono ancora in corso giudizi di cognizione o esecutivi attivi , il curatore deve:	- richiedere la chiusura della procedura in pendenza di giudizi attivi.	Art. 234, c. 1 CCII	
In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale , il curatore deve:	- convocare l'assemblea ordinaria dei soci di società di capitali, nei casi di chiusura ai sensi delle lettere a) e b) primo comma, per le delibere ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione;	Art. 233, c. 2 CCII	
	- richiedere la cancellazione della società dal registro imprese nei casi di chiusura ai sensi lettere c) e d) primo comma.		
Il curatore deve:	- seguire le cause pendenti senza chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese;	Art. 234, c. 6 CCII	
	- presentare un conto della gestione supplementare all'esito delle cause pendenti;		
	- richiedere la liquidazione del compenso integrativo per le attività successive alla chiusura;	Art. 137, c. 2 CCII	
	- procedere ai riparti supplementari delle somme incamerate dai giudizi e dei residui degli accantonamenti, secondo le direttive del tribunale;	Art. 234, c. 4 e c. 6 CCII	

	<ul style="list-style-type: none"> - chiedere al tribunale l'archiviazione della procedura (<i>alla definizione delle cause in corso e dopo l'ultimo riparto supplementare</i>); 	Art. 234, c. 7 CCII
	<ul style="list-style-type: none"> - convocare l'assemblea quando sono estinti tutti i crediti e pagate le spese ordinarie della società di capitali per le delibere ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione; 	Art. 234, c. 8 CCII
	<ul style="list-style-type: none"> - richiedere la cancellazione dal registro delle imprese quando non ricorrono le condizioni di cui alla voce che precede (entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione). 	

Liquid. Giudiz. FALLCO